SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero della salute

Agenzia italiana del farmaco

Regione Toscana

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Andria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Andria (Bari);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Andria (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Casilli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Andria (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Zaccaro.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4874/13.2/EE.LL. del 26 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andria (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Casilli.

Roma, 16 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Laterza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Laterza (Taranto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 6 febbraio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Cristella.

Il citato amministratore, in data 6 febbraio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissotutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0003492 class. 06.02 del 27 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laterza (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, 16 marzo 2010

Ministro dell'interno: MARONI

10A04355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Siderno (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° marzo 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14423/W/Area II del 2 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Roma, 16 marzo 2010

Ministro dell'interno: MARONI

10A04356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Forestale Badia - Società cooperativa a r.l.», in Cantiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006 con il quale la società «Forestale Badia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cantiano (Pesaro-Urbino) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e la dott.ssa Liliana Di Iorio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 con il quale il rag. Enzo Bertuccioli è stato nominato commissario liquidatore della società «Forestale Badia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cantiano (Pesaro-Urbino), in sostituzione della dott.ssa Liliana Di Iorio, rinunciataria;

Vista la nota del 3 dicembre 2009 con la quale il commissario liquidatore rag. Enzo Bertuccioli rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica (Macerata), via G. Venezian n. 1, è nominata commissario liquidatore della società «Forestale Badia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cantiano (Pesaro-Urbino), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 giugno 2006, in sostituzione del rag. Enzo Bertuccioli, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2010.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 che dispone altresì che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'art. 77-*bis*, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-*bis*, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Tenuto conto che, nell'anno 2009, non si è concluso il procedimento diretto alla formalizzazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, concernente alcune esclusioni di pagamenti dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e che, pertanto, non possono essere individuati — per l'anno 2009 — gli enti beneficiari delle predette esclusioni e determinati i relativi importi esclusi;

Considerata la necessità di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, nell'anno 2010, la virtuosità degli enti adempienti al patto 2009 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialità, sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidità strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 4 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *A* al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inadempienti al patto di stabilità interno 2009.

Art. 2.

Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2009, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *B* al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2010, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-*bis*.

2. La premialità è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste secondo le modalità e nei tempi previsti dal comma 1 dell'art. 1 al presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Allegati

A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2009.

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative alle risultanze al 31 dicembre 2009 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di competenza mista, sono quelle previste nel prospetto allegato (modello MONIT/09/CPM) al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2009 (concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2009.

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'intero anno 2009, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it .

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2009, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2008 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulta già compilato con i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2009) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Acquisizione modello*" relativa alla Certificazione del rispetto degli obiettivi 2009 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio II semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema e dopo aver compilato, in funzione del rispetto o meno dell'obiettivo, il prospetto per la definizione degli indicatori economico/strutturali se l'obiettivo è stato rispettato, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "*stampa certificato*", che genererà un file in formato

"pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Pertanto, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati e, pertanto, esclusi dal patto di stabilità interno 2009), prima di produrre la stessa, a voler controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2009 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti - in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 31 marzo 2010 avvalendosi dell'apposita funzione "*Variazione modello*" nell'applicazione web del monitoraggio - in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2009.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2009. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2009.

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.

Si rammenta, infine, che come disposto dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ente rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente e sarà, quindi, applicata, sino alla data di invio della certificazione stessa, la sanzione (divieto di assunzione del personale) di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008.

B. PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' ai sensi dei commi 23 e segg. dell' articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

I commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-*bis* hanno introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità.

In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto.

Acquisiti i dati di cui al presente paragrafo, sono definiti, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città, i valori medi per fascia demografica degli indicatori con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto.

Alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti adempienti al patto di stabilità interno 2009, pertanto, è richiesta la compilazione dei prospetti B/PROV (per le province) e B/COM (per i comuni) mediante cui sono acquisite le informazioni utili per la costruzione dei due indicatori economico/strutturali e del loro valore medio per classi demografiche. Mediante tali informazioni è quindi possibile la valutazione del grado di virtuosità dell'ente espresso in termini di rigidità strutturale del bilancio e di autonomia finanziaria (quest'ultimo solo per i comuni). Le informazioni sono comunicate sia mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, sia mediante invio a mezzo raccomandata secondo le medesime modalità previste per l'invio della certificazione.

Si soggiunge che, come per la certificazione, non potranno essere inviati altri tipi di prospetti per l'applicazione del meccanismo premiale, se non quelli prodotti dal sistema web.

Le informazioni richieste, relative agli impegni e agli accertamenti desunti dai bilanci consuntivi dell'anno 2009 secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. 194/1996, sono le seguenti:

Per i comuni :

- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF;
- Entrate extra-tributarie (Titolo III);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

Per comuni e province :

- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III);
- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01);
- Rimborso Prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti;
- Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I / Intervento 06) al netto delle indennità per estinzione anticipata di mutui e prestiti.

Allegato A

Patto di stabilità interno 2009 - Art. 77-bis, comma 15, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 102/2009 e n.77/2009)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010

- **DENOMINAZIONE ENTE** ______________________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2009/2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2009 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2009;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2009 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2009		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	
4	EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI	
5	IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' DI CUI AI COMMI 23-26 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008	
6=3-4+5	SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA'	
7	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2009	
8=6-7	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: **il patto di stabilità interno per l'anno 2009 è stato rispettato**

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2009 NON è stato rispettato

LUOGO ______________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO — TIMBRO — IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

Allegato B/COM

COMUNI ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009

Patto di stabilità interno 2009 - Art. 77-bis, comma 15 della legge n. 133/2008

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23-26 dell'articolo 77-bis della legge n. 133/2008

DENOMINAZIONE ENTE ______________________

Importi in migliaia di euro

			Accertamenti 2009
E1	**Totale Entrate Tributarie (Titolo 1°)**		
a detrarre:	E2	Compartecipazione IRPEF	
E3	**Totale Entrate Tributarie al netto della Compartecipazione IRPEF (E1 - E2)**		
E4	**Totale Entrate extra-tributarie (Titolo 3°)**		
E5	**Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)**		

			Impegni 2009
S1	**Totale Spese del Personale (Titolo 1° Intervento 01)**		
S2	Totale Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 3°)		
a detrarre:	S3	Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3° Intervento 01)	
	S4	Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
S5	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1° Intervento 06)		
a detrarre:	S6	Indennizzo per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
S7	**Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e oneri finanziari (S2 - S3 -S4 + S5-S6)**		

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

LUOGO ______________________ DATA ________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO ______________________

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ______________________

Allegato B/PROV

PROVINCE ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009

Patto di stabilità interno 2009 - Art. 77-bis, comma 15 della legge n. 133/2008

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

DENOMINAZIONE ENTE ______________________

Importi in migliaia di euro

		Accertamenti 2009
E1	**Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)**	

		Impegni 2009
S1	**Totale Spese del Personale (Titolo 1° Intervento 01)**	
S2	Totale Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 3°)	
a detrarre:	S3 Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3° Intervento 01)	
	S4 Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
S5	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1° Intervento 06)	
a detrarre:	S6 Indennizzo per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
S7	**Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e oneri finanziari (S2 - S3 -S4 + S5-S6)**	

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

LUOGO .... DATA ________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10A04291

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in qualità di rappresentante del CONI.

IL VICE MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
CON DELEGA ALLO SPORT

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge, come modificato dall'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 86 recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (d'ora in poi denominata «Commissione») e ne stabilisce la composizione;

Visto il decreto ministriale 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni di competenza statale del Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, l'On.le Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2008, gli sono state delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio in materia di sport;

Vista la nota del Segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica il nominativo della dott.ssa Diana Bianchedi, membro del Consiglio nazionale del CONI e presidente della Commissione nazionale atleti, quale rappresentante del CONI in seno alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in sostituzione del dott. Marco Arpino, assegnato ad altro incarico non riconducibile all'attività antidoping;

Considerato che la Commissione, di durata triennale, verrà a scadenza il 21 luglio 2010, come previsto dall'art. 9 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 con il quale è stato attribuito al prof. Ferruccio Fazio il titolo di Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'allegato decreto ministeriale 20 maggio 2009 che delega allo stesso le competenze afferenti, tra l'altro, la materia della ricerca scientifica.

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Diana Bianchedi sostituirà il dott. Marco Arpino in qualità di rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in seno alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376.

L'incarico della dott.ssa Bianchedi cesserà, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, il 21 luglio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2009

Il Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
FAZIO

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport
CRIMI

10A04292

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della società Area Cargo S.r.l., unità di Carpi e Milano. (Decreto n. 50849).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16 aprile 2009) ed Emilia Romagna (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 settembre 2009, relativo alla società AREA CARGO S.r.l., unità di Milano e Carpi (Modena), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Lombardia (24 novembre 2009) ed Emilia Romagna (15 ottobre 2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AREA CARGO S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AREA CARGO S.r.l. in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Carpi (Modena) (4 lavoratori) e di Milano (1 lavoratore), per il periodo dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori della società AREA CARGO S.r.l., per le unità di Carpi (Modena) (4 lavoratori) e di Milano (1 lavoratore), per il periodo dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 28.007,65.

Matricola INPS: 5007224716.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 28.007,65, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A04314

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Crop Protection», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti il decreto di riconoscimento e il certificato di conformità al Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Crop Protection», con sede legale in via Pontaccio, 10 - 20121 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38269 del 1° dicembre 2004 e prot. n. 2659 del 2 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 23-24 luglio 2009, presso il Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Crop Protection» - Milano;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Crop Protection», con sede legale in via Pontaccio, 10 - 20121 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: miscibilità, compatibilità.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

concia sementi;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

Il Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Crop Protection» - Milano è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero, l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

2. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 23-24 luglio 2009.

2. Il Centro «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Crop Protection» - Milano, qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

10A04474

DECRETO 24 marzo 2010.

Iscrizione della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 222 della Commissione del 17 marzo 2010, la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 222 del 17 marzo 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

Disciplinare di Produzione

"SEDANO BIANCO DI SPERLONGA"

I.G.P.

-Art 1-
Denominazione e sua tutela

L'indicazione Geografica Protetta (IGP) "Sedano Bianco di Sperlonga" è riservata esclusivamente al sedano ecotipo bianco di Sperlonga che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

-Art.2-
Descrizione del prodotto

2.1 Materia prima

Nel territorio, di cui all'art.3, si coltiva il sedano appartenente alla specie *Apium graveolens* L. var d*ulce* Mill. ecotipo "*Bianco di Sperlonga*", con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta.

2.2 Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il "Sedano bianco di Sperlonga" a Indicazione Geografica Protetta deve rispondere alle caratteristiche specifiche dell'ecotipo locale "*Bianco di Sperlonga*":

- *Pianta*: taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie;
- *Foglie*: colore verde chiaro;
- *Piccioli fogliari*: colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti;
- *Peso:*
  - *calibro medio*: da 500 a 800 grammi
  - *calibro grosso:* oltre 800 grammi
- *Sapore:* dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco.
  - *presenza di acidi organici totali:* non inferiore a 135,00
  - *resistenza alla frattura (N):* non inferiore a 20
  - *zuccheri totali:* non inferiore a 13,00

- Art. 3-
Delimitazione della zona geografica

3.1 Il “Sedano Bianco di Sperlonga” per avvalersi dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato e confezionato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.

-Art.4-
Prova dell’origine

4.1 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo”

-Art. 5-
Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 *Tecnologia di coltivazione*

La semina deve essere praticata a partire dal mese di Luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce.

La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende e/o i vivai ricadenti nell'areale di produzione.

Il seme prodotto da tali aziende e/o dai vivai, può essere messo a disposizione degli altri produttori o dei vivai ricadenti nell'areale di produzione, i quali provvedono alla produzione delle piantine. Le piantine prodotte presso i vivai devono essere restituite o messo a disposizione delle aziende ricadenti nell'areale di produzione.

Il seme riprodotto deve essere quello della risorsa genetica Sedano bianco di Sperlonga” inscritta al Registro volontario Regionale di cui alla L.R. 1 marzo 2000 n°15 che tutela la biodiversità in agricoltura.

Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un’altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m^2. E’ ammesso un investimento massimo di 14 piante/m^2.

Il fabbisogno idrico della coltura del ecotipo "Bianco di Sperlonga" è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione.

La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell'anno complessivamente inferiori a 155 Kg/ha nel rispetto della Direttiva 91/676/CEE.

Il controllo delle erbe infestanti deve essere particolarmente curato nei primi 40-50 giorni dal trapianto in quanto il sedano, in questa fase, presenta un accrescimento lento e pertanto è poco competitivo nei confronti delle erbe infestanti. La lotta alle malerbe è effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici (solarizzazione) o mezzi manuali (sarchiatura o scerbatura). Tuttavia è consentito l'impiego di diserbanti registrati per la coltura (antigerminelli) sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto, entro un termine massimo di 3 settimane dall'impianto.

La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.

Il "Sedano Bianco di Sperlonga" rispetto alle principali cultivar commerciali risulta meno sensibile alla prefioritura.

La raccolta del "Sedano Bianco di Sperlonga", va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.

-Art. 6-
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1 La zona di produzione del "Sedano bianco di Sperlonga" è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Tipico della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l'area di bonifica ed il mare, denominati "pantano", sui quali storicamente si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Sono dunque questi terreni caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità, su cui il sedano ha trovato l'habitat elettivo, che conferiscono al "Sedano bianco di Sperlonga" le qualità organolettiche specifiche di sapidità, gusto dolce e moderatamente aromatico, presenza di molecole (ossia di acidi organici), nonché una

minore resistenza alla rottura. Tale teoria è rafforzata dalla composizione per lo più argilloso-sabbiosa dei terreni che risultano caratterizzati dalla presenza di elevate percentuali di ferro, manganese, zinco, rame, boro.

Il clima della zona interessata alla IGP, di tipo marittimo temperato, è caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18°C; temperatura media mensile < a 10°C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9°C; precipitazione annuale medie di 727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto. Tutti questi parametri risultano essere ideali per la coltivazione del "Sedano bianco di Sperlonga".

Particolare attenzione va rivolta ai produttori locali, spesso chiamati a gestire aziende di superficie media inferiore all'ettaro, che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno permesso la conservazione dell'ecotipo "Bianco di Sperlonga" autoriproducendosi il seme mediante selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), garantendo contestualmente la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini. A tutt'oggi la coltivazione, realizzata mediante l'ecotipo locale "bianco di Sperlonga", si basa su un importante lavoro di selezione finalizzato soprattutto ad enfatizzare il colore chiaro dei piccioli (elemento intrinseco dell'ecotipo) e ad ottenere un ritardo nell'emissione dello scapo fiorale (aspetto botanico rilevante al fine di conservare una adeguata ampiezza del periodo di raccolta), nonché una forma compatta e taglia minore. Tali aspetti, oltre alle già definite qualità organolettiche, permettono di differenziare il "Sedano bianco di Sperlonga" dagli altri sedani da coste presenti in commercio.

Il "Sedano bianco di Sperlonga" è stato introdotto nelle zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni '60. La coltura di questo sedano si rivelò fin da subito una valida forma di utilizzazione dell'area dei "Pantani", compresa fra il Lago di Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzate da falda affiorante, che oggi costituisce l'ambito di elezione della coltura. La presenza della coltura nell'areale del comune di Fondi e Sperlonga è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni '60, fino ai giorni nostri, allorquando il "Sedano bianco di Sperlonga", dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma. Negli ultimi due decenni la coltura del sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.

-Art.7-
Controlli

7.1 Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

-Art.8-

Confezionamento ed etichettatura

8.1 *Confezionamento*

- La confezione del sedano può essere fatta:

- in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso massimo di 5 Kg,
- in recipienti contenenti due file di 8-10 di sedani, per un peso massimo di 10 Kg.

Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura dei singoli cespi

8.2 *Etichettatura*

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta il logo sotto descritto a fianco il logo comunitario, in conformità alle prescrizioni del Regolamento CE n. 1898/2006 e successive modifiche), oltre le seguenti ulteriori indicazioni:

- “Sedano bianco di Sperlonga” seguita dalla sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta;
- Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice;

8.3 E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione “Sedano bianco di Sperlonga” è intraducibile.

-Art.9-
Logo

9.1 Il logo denominato “Sedano Bianco di Sperlonga” è costituito da un rettangolo con fondo di colore giallo chiaro, all’interno del quale è posizionato un quadrato avente lati frastagliati di colore nero ed il fondo sfumato al blu, sul quale vengono raffigurati due mazzi di sedano che sovrastano onde di cui due con sfondo sfumato dal blu al bianco, e due con sfondo dal verde al bianco, tutte con bordi neri. Inoltre in basso sono presenti le scritte: SEDANO BIANCO di colore verde; DI SPERLONGA, di colore nero; IGP (INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA) di colore nero.

9.2 Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

9.3 L’indice colorimetrico è il seguente:

Sfondo giallo chiaro	Pantone 1205C
Bordo nero	100%
Sfondo sfumato dal blu	C: 100% - M: 60%
Costa sedano verde	Pantone 578C
Costa sedano verde	Pantone 367C
Costa sedano verde	Pantone 585C
Costa sedano verde	Pantone 607C
Onde con sfondo sfumato dal blu al bianco	C: 100%-M: 60% con bordi nero 100%
Onde con sfondo sfumato dal verde al bianco	C: 100%.M: 60% con bordi nero 100%
SEDANO BIANCO	Pantone 7482C
DI SPERLONGA	Nero 100%
I.G.P.	Nero 100%

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

“Sedano Bianco di Sperlonga”

(N. CE:)

DOP ( ) - I.G.P. (X)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:**
   Nome : Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
   Indirizzo : Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA
   Tel. : 06 – 46655106
   Fax : 06 – 46655306
   e-mail : saco7@politicheagricole.gov.it

2. **ASSOCIAZIONE:**
   Nome : Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga
   Indirizzo : Viale Europa - 4029 Sperlonga LT
   Tel. : 0771 - 556388
   Fax : 0771 - 556388
   Composizione: Produttori / trasformatori (X) altro ( )

3. **TIPO DI PRODOTTO:**
   Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

4. **DISCIPLINARE:**
   (sintesi dei requisiti di cui all’art. 4, par.2 del regolamento (CE) n.510/2006)

4.1 Nome: “Sedano Bianco di Sperlonga”

4.2 Descrizione:
L’I.G.P. “Sedano bianco di Sperlonga” è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta. All’atto dell’immissione al consumo il “Sedano bianco di Sperlonga” a IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche dell’ecotipo locale “Bianco di Sperlonga”: la pianta di taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti. Il peso varia in relazione al calibro: *calibro medio*, da 500 a 800 grammi; *il calibro grosso* oltre 800 grammi. Il gusto è dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco. Inoltre il “Sedano bianco di Sperlonga” presenta un contenuto in acidi organici totali non inferiore a 135,00 mg/100g; resistenza alla frattura non inferiore a 20 N ed un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 13,00 mg/g.

4.3 Zona geografica:
Il "Sedano Bianco di Sperlonga" Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato e confezionato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.

4.4. Prova dell'origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo dell'ottenimento:

La semina deve essere praticata a partire dal mese di Luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce. La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende e/o i vivai ricadenti nell'areale di produzione. Il seme prodotto da tali aziende e/o dai vivai, può essere messo a disposizione degli altri produttori o dei vivai ricadenti nell'areale di produzione, i quali provvedono alla produzione delle piantine. Le piantine prodotte presso i vivai devono essere restituite o messe a disposizione delle aziende ricadenti nell'areale di produzione.

Il seme prodotto dalle singole aziende locali, ricadenti nell'areale di cui all'art.4.3, deve essere quello iscritto al Registro volontario Regionale di cui alla L.R. 1 marzo 2000 n. 15 che tutela la biodiversità in agricoltura. Tale registro è detenuto dall'Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio). Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un'altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m^2. E' ammesso un investimento massimo di 14 piante/m^2. Il fabbisogno idrico della coltura del "Sedano Bianco di Sperlonga" è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione. La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell'anno complessivamente inferiori a 155 Kg/ha. La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.
La raccolta del "*Sedano Bianco di Sperlonga*", va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari.
La coltivazione ed il confezionamento del "*Sedano Bianco di Sperlonga*" devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

4.6 Legame:

La zona di produzione del “Sedano Bianco di Sperlonga” è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Il suolo è costituito in parte da terreni calcarei mesozoici e in parte da terreni alluvionali limoso-calcarei. Tipica della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l’area di bonifica ed il mare. È su questi terreni, denominati “pantano”, ovvero zone paludose, che si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Infatti i terreni sono caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità che, insieme alle particolari condizioni climatiche, conferiscono al “Sedano bianco di Sperlonga” le qualità organolettiche distintive, cioè la sapidità, il gusto dolce e moderatamente aromatico, il contenuto in acidi organici, la minore resistenza alla rottura delle coste e il loro caratteristico colore chiaro, elemento intrinseco dell’ecotipo.
Il clima della zona interessata alla IGP, è di tipo marittimo temperato caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18°C; temperatura media mensile < a 10°C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9°C; precipitazioni annuali medie di 727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto.
I terreni e le caratteristiche climatiche costituiscono quindi l’habitat elettivo per la coltivazione del “*Sedano Bianco di Sperlonga”.*
Alle caratteristiche pedoclimatiche si lega poi la storica specializzazione degli agricoltori locali che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno saputo sfruttare i tipici terreni paludosi, permettendo così, grazie all’autoriproduzione del seme mediante selezione fenotipica, la conservazione dell’ecotipo “Bianco di Sperlonga” e garantendo la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini della cultivar.
Il “Sedano Bianco di Sperlonga” è stato introdotto nella zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni ‘60. La presenza della coltura nell’areale di cui all’art.4.3 è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni ’60, fino ai giorni nostri, allorquando il “Sedano Bianco di Sperlonga”, dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma.

Organismo di controllo:
Nome: Agroqualità
Indirizzo: Via Montebello, 8 – 00185 Roma
Tel. : 06/ 47822463
Fax : 06/ 47822439

4.8 Etichettatura:

La confezione del sedano può essere fatta in recipienti contenenti una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 Kg, oppure in recipienti contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 Kg. Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura del singolo cespo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni le seguenti ulteriori indicazioni:

- “Sedano Bianco di Sperlonga” seguita dall’acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta;
- Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi

non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti della presente scheda.

La designazione "Sedano Bianco di Sperlonga" è intraducibile.

Il logo denominato "Sedano Bianco di Sperlonga", è costituito da un rettangolo all'interno del quale è posizionato un quadrato sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde.

10A04283

DECRETO 24 marzo 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Multilab» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Triaacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991allegato + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

10A04294

DECRETO 25 marzo 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dal consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni, in merito alla citata proposta di disciplinare;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale del 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto d'Alba».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto d'Alba».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba".

Art. 1 – Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
-"Dolcetto d'Alba"
-"Dolcetto d'Alba" Superiore.

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba" è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba" devono essere prodotte:
1) nell'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti;
2) la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole, Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed il rio Rigosio.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire all'uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.

- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min. naturale
"Dolcetto d'Alba"	9,00	11,00 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore	9,00	12,00 % vol.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini "Dolcetto d'Alba" e "Dolcetto d'Alba" Superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 8,00.

Le uve destinate alla produzione del vino "Dolcetto d'Alba" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50 % vol .

Le uve destinate alla produzione del vino "Dolcetto d'Alba" Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol .

La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min.naturale
“Dolcetto d’Alba”	4,8	11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore	4,8	12,50 % vol.

al quarto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min.naturale
“Dolcetto d’Alba”	5,6	11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore	5,6	12,50 % vol.

al quinto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min.naturale
“Dolcetto d’Alba”	6,4	11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore	6,4	12,50 % vol.

al sesto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min.naturale
“Dolcetto d’Alba”	7,2	11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore	7,2	12,50 % vol.

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Cuneo e nel comune di Coazzolo in provincia di Asti.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	produzione max di vino
"Dolcetto d'Alba"	70%	6.300 l/ha
"Dolcetto d'Alba" Superiore	70%	6.300 l/ha

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:

Vino	mesi	decorrenza
"Dolcetto d'Alba" Superiore	12	1° novembre dell'anno di raccolta uve.

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vino	data
"Dolcetto d'Alba" Superiore	1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta uve.

5. Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Dolcetto ad esclusione delle uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti.

6.Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Monferrato" senza specificazione di vitigno e "Monferrato" Dolcetto.

7. I vini di cui al presente disciplinare di produzione, ad esclusione di quelli ottenuti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti, possono essere classificati con le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Dolcetto, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

8.I vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Monferrato" Dolcetto, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba" Superiore potrà essere riclassificato come "Dolcetto d'Alba", previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo.

1. Il vino "Dolcetto d'Alba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione "vigna": 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l .

2. Il vino “Dolcetto d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna”: 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l .

3. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni di origine dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'eventuale invecchiamento del vino sia stata svolta in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguali al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiori.
4. Nella designazione e presentazione dei vini “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso , di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.

ALLEGATO *A*

DOLCETTO D'ALBA	B145	X	073	2	X	X	A	0	X
DOLCETTO D' ALBA SUPERIORE	B145	X	073	2	B	X	A	1	X
DOLCETTO D' ALBA VIGNA	B145	X	073	2	V	X	A	0	X
DOLCETTO D' ALBA SUPERIORE VIGNA	B145	X	073	2	B	V	A	1	X

10A04299

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 aprile 2010, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, nonché di certificati equipollenti rilasciati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 2010, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei Valori - Via Felice Casati, 1/a - 20124 Milano rec. tel. 02/45498411.

10A04582

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante: «Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione».

Nella seduta del 13 aprile 2010 la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante: «Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2010.

10A04700

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo CST Certificazioni e Servizi Tecnici Sas, in Chieri.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CST Certificazioni e Servizi Tecnici Sas, via Broglia, 5/7 - Chieri (Torino).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 marzo 2010.

10A04414

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo ISET Srl, in Concordia.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 24 marzo 2010 il seguente organismo:

ISET Srl, via Ciro Menotti, 10 - Concordia (Modena).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A04415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 48467 del 1° dicembre 2009 è stato annullato il D.D. 45618 del 9 aprile 2009 limitatamente al periodo dal 28 agosto 2009 al 31 gennaio 2010 della Aicon Yachts Europe S.r.l., con sede in Milano, unità di Pace del Mela (Messina) e Villafranca Tirrena (Messina).

10A04289

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione a talune aziende del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dall'8 dicembre 2009 al 15 dicembre 2009

Denominazione Azienda : **BERNA FRANCESCO**

con sede in : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 09/12/2009 n. 48552

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **MECOM S.R.L.**

con sede in : **PAGANI** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PAGANI** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco**

Decreto del 09/12/2009 n. 48549

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/10/2009** al **18/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VALDEMONE**

con sede in : **ACQUEDOLCI** Prov : **ME**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ACQUEDOLCI** Prov : **ME**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 09/12/2009 n. 48548

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2009** al **31/08/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA S.P.A. c/o SMITH INTERNATIONAL ITALIA**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VOLTERRA** Prov : **PI**

Settore: **Mense**

Decreto del 15/12/2009 n. 48829

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2009** al **28/11/2009**

Denominazione Azienda : **RASCHIO LUIGI S.R.L.**

con sede in : **MONTIGLIO** Prov : **AT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTIGLIO** Prov : **AT**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Decreto del 15/12/2009 n. 48828

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELETTRODATA SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PESCHIERA BORROMEO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PESCHIERA BORROMEO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 11/12/2009 n. 48807

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **18/09/2009** al **17/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **ALCAR**

con sede in : **LECCE** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VAIE** Prov : **TO**

Settore: **TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI**

Decreto del 09/12/2009 n. 48550

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2009** al **08/11/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TESSITURA DI GINOSA S.P.A.**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GINOSA** Prov : **TA**

Settore: **TESSITURA**

Decreto del 09/12/2009 n. 48551

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2009** al **25/10/2010**

Denominazione Azienda : **LA PULCE TELELIBERA FIRENZE**
con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**
Settore: **Edizione di riviste e periodici**
Decreto del 15/12/2009 n. 48827
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/10/2009** al **11/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ALFA DERIVATI SRL**
con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**
Settore: **Trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio**
Decreto del 15/12/2009 n. 48823
Concessione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2009** al **25/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA TECNOFERRO**
con sede in : **PUTIGNANO** Prov : **BA**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **PUTIGNANO** Prov : **BA**
Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**
Decreto del 10/12/2009 n. 48662
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/11/2009** al **02/11/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SOL.GE. S.P.A.**
con sede in : **ROVERETO** Prov : **TN**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **CASTEL MAGGIORE**
Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Unità di : **MINERBIO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 15/12/2009 n. 48824

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **12/10/2009** al **11/10/2010**

Denominazione Azienda : **MOLLIFICIO CENTRO ITALIA**

con sede in : **MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di molle**

Decreto del 11/12/2009 n. 48805

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2009** al **01/11/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EMILCOMP SRL**

con sede in : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Settore: **STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA**

Decreto del 11/12/2009 n. 48810

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2009** al **31/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **TESSUTI TINTO FILO SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SEREGNO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GIUSSANO** Prov : **MI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 10/12/2009 n. 48661

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2009** al **24/10/2010**

Denominazione Azienda : **SANIKA SRL - Gmbh**

con sede in : **STORO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **STORO** Prov : **TN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 11/12/2009 n. 48804

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/10/2008** al **05/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNOLASER SRL**

con sede in : **CAMPO SAN MARTINO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPO SAN MARTINO** Prov : **PD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 10/12/2009 n. 48660

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/09/2009** al **20/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **LAVORAZIONI CARPENTERIA METALLICA**

con sede in : **CURTAROLO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CURTAROLO** Prov : **PD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 10/12/2009 n. 48659

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/09/2009** al **27/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **ARSLOGICA SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ALA** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Decreto del 10/12/2009 n. 48658

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/10/2009** al **19/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CABI SUD**
con sede in : **FERENTINO** Prov : **FR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **FERENTINO** Prov : **FR**
Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 11/12/2009 n. 48803
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2009** al **31/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **ZORZI SPA**
con sede in : **TREVISO** Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **TREVISO** Prov : **TV**
Settore: **FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI**
Decreto del 11/12/2009 n. 48802
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **ABRASIX**
con sede in : **CAVRIANA** Prov : **MN**
Causale di Intervento : **Concordato preventivo**
Unità di : **CAVRIANA** Prov : **MN**
Settore: **Fabbricazione di prodotti abrasivi**
Decreto del 11/12/2009 n. 48809
Concessione del programma di C.I.G.S. dal **20/10/2009** al **19/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FONDERIE DEL MONTELLO SRL UNIPERSONALE IN FALLIMENTO**
con sede in : **MONTEBELLUNA** Prov : **TV**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di : **MONTEBELLUNA** Prov : **TV**
Settore: **Fusione di ghisa**
Decreto del 11/12/2009 n. 48808
Concessione del programma di C.I.G.S. dal **13/10/2009** al **12/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CNH ITALIA**
con sede in : **MODENA** Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **SURBO** Prov : **LE**
Settore: **Fabbricazione di trattori agricoli**
Decreto del 15/12/2009 n. 48826
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2009** al **01/11/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FIAT GROUP AUTOMOBILES**
con sede in : **TORINO** Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**
Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**
Unità di : **NOLA** Prov : **NA**
Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**
Decreto del 15/12/2009 n. 48825
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/11/2009** al **14/11/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

10A04357

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di ammodernamento dell'autostrada A5, svincolo di San Giorgio, presentato dalla società Ativa, in Torino.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0006130 del 3 marzo 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ammodernamento dell'autostrada A5 svincolo di San Giorgio, presentato dalla società Ativa con sede in strada della Cerbrosa n. 86 - 10156 Torino.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A04309

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ladoxyn 500 mg/g»

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0104/001/X/001
Provvedimento n. 46/bis dell'11 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario LADOXYN 500 mg/g, nelle confezioni:

da 100 g - A.I.C. n. 103963017;

da 1 kg - A.I.C. n. 103963029;

da 5 kg - A.I.C. n. 103963031.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd., con sede in 1161 Budapest, Ottò u. 14. (Ungheria), rappresentata in Italia dalla società Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - via del Commercio numeri 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

È autorizzata la modifica della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta delle seguenti specie di destinazione:

polli (broilers, riproduttori) con tempi di attesa per carni e visceri pari a cinque giorni;

tacchini (broilers, riproduttori) con tempi di attesa per cani e visceri pari a dodici giorni.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

suini (suini all'ingrasso dopo lo svezzamento), polli (broilers, riproduttori) e tacchini (broilers, riproduttori).

Con i seguenti tempi di attesa:

suini: carni e visceri: quattro giorni;

polli carni e visceri: cinque giorni;

tacchini: carni e visceri: dodici giorni.

Non è consentito l'uso in galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A04288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Rimadyl Bovini»

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0140/001/II/008
Provvedimento n. 44 dell'11 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL BOVINI.

Confezioni: flacone multidose da 50 ml A.I.C. n. 103608016.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. - via Isonzo, 71 - 04100 Latina c.f. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - modifica relativa alla sostituzione del sito di produzione del prodotto finito, incluso il rilascio dei lotti e modifiche consequenziali del processo di produzione.

Si autorizza la sostituzione del sito di produzione del prodotto finito, incluso il rilascio lotti, da Veticore Ltd, Dundee - Regno Unito a Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Lohner Str. 19 - 49377 Vechta - Germania e le modifiche consequenziali relative al processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A04301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Antipulci spray Bolfo 0,25 g/100 g».

Provvedimento n. 41 dell'8 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI SPRAY BOLFO 0,25 g/100 g, spray antiparassitario per cani, nella confezione:

bombola da 250 ml - A.I.C. n. 102989100.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. rif. del 26 marzo 2009, pervenuto in data 31 marzo 2009.

La modifica apportata al dossier di tecnica che impatta sugli stampati è l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 3 anni a 4 anni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Vanguard DA2Pi».

Provvedimento n. 39 dell'8 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VANGUARD DA2Pi.

Confezioni:

1 flacone liofilizzato da 1 dose + 1 flacone di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 102584012;

25 flaconi di liofilizzato da 1 dose + 25 flaconi di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 102584024;

100 flaconi di liofilizzato da 1 dose + 100 flaconi di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 102584036.

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer Italia S.r.l.- via Isonzo n. 71 - 04100 LATINA - c.f. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione di Tipo II - riclassificazione del Ceppo virale per la componente Cimurro.

È autorizzata , per la specialità medicinale per uso veterinario, indicata in oggetto la Variazione di Tipo II, concernente la riclassificazione del Ceppo virale per la componente cimurro da Snyder Hill a N-CDV.

La composizione ora autorizzata è la seguente: 1 dose contiene:

principi attivi - Frazione liofilizzata:

Virus vivo attenuato del cimurro, ceppo N-CDV:

non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$;

Adenovirus tipo 2 vivo attenuato, ceppo Manhattan:

non meno di $10^{3.2}$ CCDI50;

Virus vivo attenuato della Parainfluenza del cane, ceppo NL-CPI-5:

non meno di 106.0 $CCDI_{50}$;

Frazione liquida come diluente:

Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml

La composizione degli eccipienti resta invariata.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Hippomectin 12 mg/g»

Provvedimento n. 42 dell'8 marzo 2010
Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0132/001/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario HIPPOMECTIN 12 mg/g gel orale per cavalli, nella confezione:

confezione contenente una siringa da 10 g di gel - A.I.C. n. 104117015.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Willeskop 212 - 3421 GW Oudewater - Paesi Bassi.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: HIPPOMECTIN 12 mg/g gel orale per cavalli a: NEOMECTIN 12 mg/g gel orale per cavalli.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A04311

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Izometazone» soluzione iniettabile 2 mg/ml.

Provvedimento n. 45 dell'11 marzo 2010

Medicinale per uso veterinario IZOMETAZONE soluzione iniettabile 2 mg/ml.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102032012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102032024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102032036.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9 – codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provedimento: variazione tipo II - aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che comporta, tra l'altro, l'introduzione della validità dopo prima apertura che è pari a 72 ore.

La validità autorizzata è ora la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni (invariata);

dopo prima apertura del condizionamento primario: 72 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto concerne l'introduzione della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04312

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Laser»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 770 del 22 marzo 2010

Medicinale: LASER.

Titolare AIC: PRINCEPS S.R.L. (codice fiscale 02267950042) con sede legale e domicilio fiscale in via Donatori del sangue, s.n.c., 12026 - Piasco - Cuneo Italia.

Variazione AIC: Adeguamento agli Standard Terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 023886068 - 30 compresse 500 mg

varia in:

AIC n. 023886068 - «500 mg compresse» 30 compresse

AIC n. 023886070 - 30 bustine 500 mg

varia in:

AIC n. 023886070 - «500 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine

AIC n. 023886082 - «r» 20 compresse retard 750 mg

varia in:

AIC n. 023886082 - «750 mg compresse a rilascio controllato» 20 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

10A04346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aurantin»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 764 del 22 marzo 2010

Medicinale: AURANTIN.

Titolare AIC: Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 – Latina Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo ed etichette), relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 028823019 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Mylan Generics»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 763 del 22 marzo 2010

Medicinale: DOMPERIDONE MYLAN GENERICS.

Titolare AIC: Mylan S.P.A. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano, Italia.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 035810011 - «10 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04349

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Activelle»

Estratto provvedimento UVA.PC/II n. 198 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: ACTIVELLE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0150/001/II/043.

Titolare AIC: Novo Nordisk Farmaceutici s.p.a.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo estradiolo emiidrato usato da Novo Nordisk.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04350

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/199 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: ASSIEME.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Simesa s.p.a.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0258/001-002/II/040.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica Apportata: Modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04351

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme Mite»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/200 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: ASSIEME MITE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Simesa s.p.a.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0259/001/II/040.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica Apportata: Modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04352

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Doc»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/201 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: ENALAPRIL DOC.

Confezioni:

034749097/M - 5 mg compresse blister da 28 compresse;

034749109/M - 5 mg compresse blister da 30 compresse;

034749111/M - 5 mg compresse blister da 50 compresse;

034749123/M - 5 mg compresse blister da 100 compresse;

034749135/M - 5 mg compresse contenitore in vetro da 28 compresse;

034749147/M - 5 mg compresse contenitore in vetro da 30 compresse;

034749150/M - 5 mg compresse contenitore in vetro da 50 compresse;

034749162/M - 5 mg compresse contenitore in vetro da 100 compresse;

034749251/M - 20 mg compresse blister da 28 compresse;

034749263/M - 20 mg compresse blister da 30 compresse;

034749275/M - 20 mg compresse blister da 50 compresse;

034749287/M - 20 mg compresse blister da 100 compresse;

034749299/M - 20 mg compresse contenitore in vetro da 28 compresse;

034749301/M - 20 mg compresse contenitore in vetro da 30 compresse;

034749313/M - 20 mg compresse contenitore in vetro da 50 compresse;

034749325/M - 20 mg compresse contenitore in vetro da 100 compresse;

034749337/M - 20 mg compresse blister da 14 compresse;

034749349/M - 20 mg compresse blister da 7 compresse.

Titolare AIC: Doc Generici s.r.l.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0144/002,004/II/020

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Aggiornamento del Foglio Illustrativo ai paragrafi: 2 - 3 e 4

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04353

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 7 del 15 marzo 2010

Il presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 7 del 15 marzo 2010 ha dettato ulteriori disposizioni per le procedure contributive relative al ripristino/ricostruzione dei beni privati di cui all'ordinanza commissariale n. 21/2009;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 17 marzo 2010 - Parte prima.

10A04382

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-086) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00